

LODI ARBITRALI Roma - Lodo 26/06/2007 n. 87/07

d.lgs 163/06 Articoli 133 - Codici 133.1

Nei pubblici appalti è obbligo dell'impresa inserire le riserve nella contabilità, contestualmente all'insorgenza e alla percezione del fatto dannoso: in relazione ai fatti produttivi di danno continuativo la riserva va iscritta contestualmente o immediatamente dopo l'insorgenza del fatto lesivo, percepibile con la normale diligenza, mentre il quantum può essere succintamente indicato.